

ID. 1214658

Pratica: 2023/05 01/000004

Lugo, 06/04/2023

SERVIZIO LEGALE

DETERMINAZIONE N. 342

Pubblicata all'Albo pretorio dell'Unione.

OGGETTO: RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' B.B. PLAST S.R.L DI ALFONSINE CONTRO GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. E UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA PER L'ANNULLAMENTO DELLA SENTENZA DEL T.A.R. REGIONALE PERIL LAZIO, SEZ.TERZA TER N. 757/2023 NEL RICORSO R.G. N. 11442/2016 PROMOSSO DA B.B. PLAST S.R.L. INDIVIDUAZIONE LEGALE AI SENSI DELL'ART. 17 DEL D.LGS. N. 50/2016 E IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z7A3AAC91B.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Premesso:

- che i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno deciso di costituire l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna dall'1/1/2008;

- che con atto costitutivo rogato dal Notaio Vincenzo Palmieri di Lugo in data 27.12.2007 repertorio nr. 348909/29573 e registrato a Lugo in data 28.12.2007 al nr. 7598 serie 1 T, i Comuni di Alfonsine, Bagnacavallo, Bagnara di Romagna, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno hanno costituito l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con decorrenza dall'1/1/2008;

- che con delibera di Giunta dell'Unione n. 1 del 11/1/2018 immediatamente esecutiva si approvavano le "Linee di indirizzo per l'affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "D" Numeri 1) e 2) del D.Lgs. 50/2016";

- con delibera di Giunta dell'Unione n. 73 del 28/05/2020 immediatamente esecutiva si approvava la "Revisione delle linee di indirizzo in materia di affidamento di servizi legali ai sensi dell'art. 17 comma 1 lettera "d" numeri 1) e 2) del d.lgs. 50/2016";

Considerato che:

- la ditta B.B. PLAST Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Menniti e dall'Avv. Mario Bejor Gaiani entrambi del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Crisci, di Roma, ha presentato ricorso al T.A.R. per il Lazio – Roma, notificato il 7/10/2016 (agli atti con prot. n. 50355 del 7/10/2016) contro GSE SPA e Unione dei Comuni della Bassa Romagna per ottenere l'annullamento, previa immediata sospensione:
 - *dell'atto del GSE (Gestore Servizi Energetici) prot. P20168861427 del 1/7/2016, con cui è stata comunicata la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5/5/2011 in materia di energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici;*
 - *della nota GSE del 8/8/2016 prot. P20160070522 di invito alla restituzione delle tariffe incentivanti per l'importo di € 145.757,33 entro 30 gg;*
 - *dell'atto Prot. n. 11687 del 11/3/2016 ad oggetto: "Comune di Alfonsine – procedimento di verifica ai sensi art. 42 D.Lgs, 28/2011 e D.M. 31/01/2014 relativo ad impianto fotovoltaico n. 628164 di potenza pari a 86,40 KW sito in Via Don Pio delle Fabbriche n. 20 – Soggetto Responsabile BB Plast Srl – comunicazione che si procederà ai termini di legge", a firma del Responsabile dell'Area Territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, richiamato nel provvedimento impugnato;*
 - *di ogni altro atto, ancorchè non conosciuto, comunque propedeutico, consequenziale e/o connesso;*
- con delibera di Giunta n. 225 del 27/10/2016 l'Unione ha autorizzato la costituzione in giudizio dando mandato al Responsabile del Servizio Legale di incaricare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;
- con determinazione n. 1115 del 3/11/2016 sono stati incaricati l'Avv. Benedetto Graziosi e l'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna per la costituzione in giudizio dell'Ente;
- con ordinanza n. 7371/2016 depositata il 23/11/2016 il TAR del Lazio – Roma ha respinto la domanda di sospensiva in relazione al giudizio RG. 11442/2016;
- la ditta B.B. PLAST Srl, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Menniti e dall'Avv. Mario Bejor Gaiani entrambi del Foro di Ravenna ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Francesco Crisci, di Roma, ha presentato appello al Consiglio di Stato, notificato tramite lo Studio Legale degli Avvocati Benedetto e Giacomo Graziosi, trasmesso dal suddetto Studio Legale con nota del 21/1/2016 tramite posta elettronica certificata, agli atti con prot. n. 3493 del 23/1/2017, contro GSE SPA e Unione dei Comuni della Bassa Romagna per ottenere l'annullamento, previa immediata sospensione:
 - *dell'ordinanza n. 7371/2016 con la quale il TAR del Lazio -Roma Sezione Terza Ter ha respinto la domanda di sospensiva proposta nel giudizio R.G. n. 11442/2016 promosso avverso:*
 - *dell'atto del GSE (Gestore Servizi Energetici) prot. P20168861427 del 1/7/2016, con cui è stata comunicata la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 5/5/2011 in materia di energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici;*
- con deliberazione n. 22 del 02/02/2017 la Giunta dell'Unione ha autorizzato la costituzione nel giudizio innanzi al Consiglio di Stato proposto dalla ditta BB PLAST SRL sopra indicato dando mandato al Responsabile del Servizio Legale di incaricare un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva;
- con determinazione n. 99 del 14/02/2017 si è proceduto, in esecuzione della Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 22/2017, ad affidare l'incarico agli Avvocati Benedetto Graziosi e Giacomo

Graziosi con studio legale in Bologna, Via dei Mille n. 7/2 conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge per tutelare gli interessi dell'Unione nella vertenza in argomento;

- l'Avv. Benedetto Giacomo Graziosi del Foro di Bologna con nota del 20/03/2017 acquisita al prot. n. 17298 del 23/03/2017 che si conserva agli atti del fascicolo legale ha comunicato che il Consiglio di Stato con ordinanza n. 1104/2017 ha rigettato l'appello cautelare B.B. PLAST S.R.L., le spese nei riguardi dell'Unione sono state compensate ma B.B. PLAST S.R.L. dovrà corrispondere quelle liquidate in primo grado per complessivi € 1.459,12;

- il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con sentenza N. 00757/2023 pubblicata il 16/01/2023, definitivamente pronunciando sul ricorso N.R.G. 11442 del 2016 proposto da BB PLAST SRL di Alfonsine contro Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.P.A. e contro Unione dei Comuni della Bassa Romagna, lo respinge e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, liquidando le stesse nella somma di € 1.500,00 oltre accessori di legge in favore di ciascuna parte;

Dato atto che l'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna con nota del 16/03/2023 acquisita al prot. n. 19234 del 17/03/2023 che si conserva agli atti del fascicolo legale ha comunicato che B.B. PLAST S.R.L. con sede in Alfonsine (RA) ha impugnato avanti al Consiglio di Stato la sentenza del T.A.R. Lazio n. 757/2023 che aveva respinto il ricorso contro la decadenza dagli incentivi "*da fotovoltaico*.";

Preso atto del ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 14/03/2023 all'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna - proposto da B.B. PLAST S.R.L. con sede in Alfonsine (RA) in persona del legale rappresentante Sig. Paolo Marendon, rappresentata e difesa nel presente procedimento sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Roberto Menniti del Foro di Ravenna e Avv. Mario Bejor Gajiani del Foro di Ravenna per delega contro Gestore dei servizi Energetici - GSE S.p.A. con sede legale in Roma e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Lugo, nel domicilio eletto presso gli Avv.ti Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi e il Dott. Alfredo Placidi,

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, n. 757/2023, pubblicata il 16.01.2023 e notificata il 19.01.2023, resa nel ricorso R.G. n. 11442/2016 promosso da Ditta B.B. PLAST S.r.l.

contro

Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma (00197), Viale Maresciallo Pilsudski n. 92 (C.F./P.I.: 05754381001)

Unione dei Comuni della Bassa Romagna, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Lugo (48022-RA), Piazza Martiri Libertà n. 1 (P.I./C.F.: 02291370399),

per l'annullamento

- a) dell'atto del GSE (Gestore Servizi Energetici) P20168861427 del 01.07.2016, ricevuto a mezzo lettera raccomandata il 08.07.2016, con cui è stata comunicata la decadenza dal diritto alle tariffe incentivanti di cui al D.M. 05.05.2011 in materia di energia elettrica prodotta dagli impianti solari fotovoltaici;

- b) della nota GSE del 08.08.2016 Prot. P20160070522 di invito alla restituzione delle tariffe incentivanti per l'importo di €.145.757,33;

- c) dell'atto Prot. n. 11687 dell'11.03.2016, a firma del Responsabile dell'Area Territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Dato atto che:

- con delibera n. 45 del 30/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, la Giunta dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna stabiliva di resistere nel giudizio di ricorso in appello al Consiglio di Stato proposto dalla Società BB PLAST S.R.L. di Alfonsine contro GSE S.p.a. e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'annullamento della sentenza del T.A.R. Regionale per il Lazio, Sez. Terza Ter N. 757/2023, dando mandato al Presidente dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna di costituirsi come parte resistente, nel giudizio predetto;
- che tramite la precipita delibera la Giunta dell'Unione ha conferito mandato al Responsabile del Servizio Legale per l'avvio della procedura di individuazione di un legale esterno per la predisposizione di tutti gli atti necessari per l'attività difensiva dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna sussistendo le ragioni previste dalle vigenti Linee Guida in materia di affidamento di servizi legali di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 sopra richiamata, precisando inoltre che l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna si farà carico direttamente dei costi derivanti dal ricorso in questione;

Atteso che:

- il codice degli appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) ha una innovativa portata in materia di incarichi conferiti agli avvocati da parte delle pubbliche amministrazioni, che attiene all'espressa qualificazione dell'incarico di rappresentanza in giudizio dell'ente quale appalto di servizio;
- l'art.17 del suddetto decreto esclude espressamente la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato dall'ambito di applicazione del codice e l'art. 4 del medesimo decreto stabilisce che l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Accertato che:

- la prestazione in oggetto non è disponibile tra le convenzioni in essere Consip-Intercent – ER né la relativa categoria merceologica è presente sul Me.PA-MERER;
- le Linee di indirizzo approvate da ultimo con delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020 prevedono all'art. 2 comma 2 che l'individuazione del legale a cui affidare l'incarico possa avvenire mediante affidamento diretto, tra l'altro, nelle seguenti ipotesi consentite dall'ordinamento:
 - "a) nei casi di urgenza, quali ad esempio nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti che non consentono gli indugi di un confronto concorrenziale, e previa valutazione dell'offerta sotto il profilo sia qualitativo che economico;*
 - d) negli altri casi consentiti dall'ordinamento in considerazione della fiduciarietà del ruolo e della riservatezza della questione in esame, come indicato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea;"*
- le predette Linee di indirizzo prevedono altresì all'art. 2 comma 2 lett. b) l'ipotesi di affidamento diretto dell'incarico in caso di consequenzialità tra incarichi, come in occasione dei diversi gradi di giudizio o di complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del

servizio legale in affidamento (cfr. Par. 3.1.4.1 Linee Guida ANAC approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018);

- in base alle recenti pronunce della giurisprudenza contabile (Deliberazione n.144/2018/VSGO della Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna) se vi siano effettive ragioni di urgenza, motivate e non derivanti da un'inerzia dell'Ente conferente, tali da non consentire l'espletamento di una procedura comparativa, le amministrazioni, qualora non abbiano istituito elenchi di operatori qualificati, possono prevedere che si proceda all'affidamento diretto degli incarichi dettagliatamente motivato, sulla base di un criterio di rotazione;
- nel caso specifico ricorre urgenza considerato che il termine per la costituzione in giudizio è di sessanta giorni dalla notifica del ricorso e quindi scadrà il 13 maggio 2023;
- la recente sentenza della Corte di Giustizia Europea del 6 giugno 2019 resa nella causa C-264/2018 ha evidenziato che l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale risponde all'esigenza di assicurare l'esercizio del diritto di difesa dell'Amministrazione e che le prestazioni "*fornite da un avvocato si configurano solo nell'ambito di un rapporto intuitu personae tra l'avvocato e il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza*" e "*dalla libera scelta del difensore*";
- occorre attenersi a tale orientamento espresso a livello europeo, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Legislatore nazionale;

Sottolineato che:

- la tipologia del ricorso presentato, per l'annullamento della sentenza del T.A.R. Regionale per il Lazio, Sez. Terza Ter N. 757/2023 nel ricorso R.G.N. 11442/2016 promosso da BB PLAST S.R.L. rende opportuno l'affidamento di incarico ad un legale professionista dotato di comprovata esperienza nella materia in oggetto anche alla luce delle recenti statuzioni della giurisprudenza euro unitaria sopra richiamate;
- l'incarico in oggetto rientra nella fattispecie di servizio legale descritta dall'art. 17 comma 1 lett. d) n. 1.2) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di incarico di rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

Dato atto che

- l'Ente non dispone, all'interno della sua struttura organizzativa, delle professionalità richieste per sostenere le proprie ragioni né ha istituito elenchi di operatori qualificati ai quali affidare gli incarichi legali;
- si è reso pertanto indispensabile contattare un legale il cui curriculum è stato preventivamente ritenuto adeguato all'incarico;

Viste le Linee guida n. 12 Affidamento dei servizi legali approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 264 del 13 novembre 2018;

Vista la recente giurisprudenza contabile in materia di servizi legali ed in particolare la Deliberazione n. 144/2018VSGO della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna che in riferimento alla congruità del preventivo sottolinea che "*il preventivo dovrebbe essere adeguatamente dettagliato anche sulla base degli eventuali scostamenti dai valori medi tabellari di cui al D.M. n.55/2014 e, in ragione del principio di buon andamento ed economicità dell'azione pubblica, è altresì opportuno che i preventivi accolti presentino decurtazioni rispetto al richiamato valore medio*";

Dato atto che il Servizio Legale, considerata la necessaria fiduciarietà dell'incarico, ha ritenuto opportuno considerare l'offerta economica proposta dall'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna acquisita agli atti al numero di protocollo 20814 del 23/03/2023, per la costituzione in giudizio dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna per l'intera difesa in Consiglio di Stato, ritenendo l'Avv. Giacomo Graziosi idoneo all'incarico specifico, considerata la rilevante esperienza professionale maturata nella materia del diritto amministrativo;

Visto ed esaminato attentamente il preventivo offerto ed effettuata altresì la valutazione mirante ad accertare:

- la corrispondenza delle competenze possedute con le competenze richieste mediante esame del CV aggiornato;

- la congruità delle condizioni offerte;

Accertato sulla base dell'esame svolto che:

- il curriculum del professionista legale comprova la richiesta preparazione e l'esperienza specialistica nella materia del presente contenzioso, con particolare riferimento alla materia del diritto amministrativo;

- il preventivo offerto (che si conserva agli atti del fascicolo legale), risulta congruo in relazione a quanto previsto dal D.M. 55/2014 e secondo il D.M. 147/2022 in quanto sono stati applicati i valori minimi del DM e dalla magistratura contabile sopra richiamata;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'affidamento dell'incarico di patrocinio legale in via diretta al predetto Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna – C.F. GRZGCM74H20A944X – P.IVA 02239211200, sede dello studio legale a Bologna, in Via Dei Mille n. 7/2 - ricorrendo le ipotesi previste dalle lettere a) e d) dell'art. 2 comma 2 dalle vigenti Linee Guida approvate con delibera di Giunta n. 73 del 28/05/2020 applicabili in conformità agli indirizzi espressi dall'ordinamento europeo;

Ritenuto di affidare l'incarico in oggetto all'Avv. Giacomo Graziosi di Bologna, il cui preventivo *per l'intera difesa in Consiglio di Stato* risulta adeguatamente motivato sotto il profilo della congruità della spesa ammontante a complessivi € 7.295,60 e preso atto che l'Avv. Giacomo Graziosi considerati i rapporti in essere ha ritenuto di formulare un preventivo onnicomprensivo e "forfettario" di € 5.000,00 come di seguito illustrato:

Onorari	€ 5.000,00
Spese generali 15%	€ 750,00
Cassa Avvocati CPA 4%	€ 230,00
Totale imponibile	€ 5.980,00

IVA 22% su imponibile	€ 1.315,60
Totale documento	€ 7.295,60

(A dedurre ritenuta d'acconto del 20% su onorari e spese)

Tenuto conto che l'Avv. Giacomo Graziosi non chiederà il rimborso delle spese vive che sopporterà per la trasferta a Roma per l'udienza;

Ritenuto pertanto di procedere ad assumere l'impegno di spesa a favore dell'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna per l'attività difensiva di cui sopra per un impegno complessivo di € 7.295,60;

Atteso che:

- è stata acquisita la dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità, con particolare riferimento alla insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (acquisita ai sensi dell'art. 53, comma 14, del D. Lgs. 165/2001);
- è stato acquisito in data 23/01/2023 il DURC ON LINE attestante la regolarità contributiva (scadenza validità 23/05/2023), in conformità alle disposizioni vigenti;

Atteso inoltre che:

- con delibera di Consiglio Unione n. 10 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2023/2025;
- con delibera di Consiglio Unione n. 11 del 01/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione finanziario 2023/2025 e relativi allegati (D. Lgs n. 118/2011 e del D. Lgs n. 126/2014);
- con delibera di Giunta Unione n. 24 del 02/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Integrato attività organizzazione (P.I.A.O.) 2023/2025;
- con delibera di Giunta Unione n. 25 del 02/03/2023, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2023/2025 (Art. 169 D. Lgs n. 267/2000);

Vista la Legge di Bilancio 2023 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 29/12/2022);

Visto l'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale espressamente stabilisce che spettano ai responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali, in particolare, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

Dato atto che:

- la programmazione dei pagamenti derivanti dagli impegni di spesa contenuti nel presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, tenuto conto di quanto stabilito dalla Legge di bilancio;
- i tempi di pagamento concordati sono coerenti con quanto stabilito dall'ordinamento in materia di tempestività dei pagamenti;

- è stato acquisito lo SMART CIG N. Z7A3AAC91B - nonchè gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati ai fini di quanto prescritto dall'art. 3 L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei pagamenti, come da documentazione depositata all'interno del fascicolo;

Richiamata la normativa "anticorruzione" con particolare riferimento all'obbligo di astensione disciplinato dall'art.6-bis della legge 241/1990, dall'art.7 del DPR 62/2013 e dal codice di comportamento dell'ente;

Visti:

- gli articoli 107, 151, 183 e 191 del D. Lgs. 267/2000, in base al quale spettano ai dirigenti gli atti di gestione finanziaria;

- lo Statuto;

- il vigente regolamento di contabilità approvato con delibera di Consiglio Unione n. 18 del 24/06/2020;

- l'art. 18 del regolamento di organizzazione dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna approvato con delibera di G.U. n. 36 del 20.05.2010 e da ultimo modificato con delibera n. 96 del 21/06/2019;

- il decreto n. 19 del 06/10/2022 ad oggetto " Nomina responsabili e supplenti delle strutture dell'organigramma dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna";

- il Codice dei contratti pubblici D.Lgs. n. 50/2016 modificato successivamente con il D.Lgs. 56/2017;

- il nuovo Codice Appalti D.Lgs. n. 36/2023 pubblicato in Gazzetta ufficiale il 31/03/2023 - come disposto dall'art. 229 le sue disposizioni acquistano efficacia dal 1° luglio 2023;

- il D.lgs. n.33/2013;

Visto l'art 147-bis del Testo unico degli enti locali e dato atto, in particolare, che ai sensi dell'art. 3 del regolamento sui controlli interni la sottoscrizione da parte dell'organo competente integra e assorbe il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, richiesto dal suddetto art. 147-bis TUEL;

Dato atto infine che:

- il visto di copertura finanziaria è reso dal Responsabile del Servizio Finanziario dell'Ente con riferimento agli aspetti indicati dall'art. 5 del Regolamento di Contabilità, rientrando gli aspetti ulteriori nella responsabilità di colui che firma l'atto;

- la presente determina, numerata e completa di tutti gli allegati, viene trasmessa al Servizio finanziario almeno 5 giorni prima della data in cui si ritiene necessaria l'esecutività, in conformità all'art. 5, comma 4, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 8, del Regolamento;

- il rispetto dei termini sopra indicati da parte di tutti i dipendenti dei servizi interessati dal presente procedimento rileva anche ai fini della valutazione della *performance* degli stessi, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

- di prendere atto del ricorso in argomento e di resistere, per le ragioni in premessa espresse, nel giudizio di ricorso in appello al Consiglio di Stato notificato in data 14/03/2023 all'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna - proposto da B.B. PLAST S.R.L. con sede in Alfonsine (RA) in persona del legale rappresentante Sig. Paolo Marendon, rappresentata e difesa nel presente procedimento sia unitamente che disgiuntivamente dagli Avv.ti Roberto Menniti del Foro di Ravenna e Avv. Mario Bejor Gajiani del Foro di Ravenna per delega contro Gestore dei servizi Energetici - GSE S.p.A. con sede legale in Roma e l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede in Lugo, nel domicilio eletto presso gli Avv.ti Benedetto Graziosi, Giacomo Graziosi e il Dott. Alfredo Placidi, per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Terza Ter, n. 757/2023, pubblicata il 16.01.2023 e notificata il 19.01.2023, resa nel ricorso R.G. n. 11442/2016 promosso da Ditta B.B. PLAST S.r.l.;

- di procedere, per i motivi ed i fini di cui in premessa, ad affidare l'incarico di patrocinio legale nel giudizio in argomento all'Avv. Giacomo Graziosi del Foro di Bologna – C.F. GRZGCM74H20A944X – P.IVA 02239211200, sede dello studio legale a Bologna, in Via Dei Mille n. 7/2 conferendogli ogni e più ampia facoltà di diritto e di legge, con espressa riserva di conferimento dell'incarico in via diretta allo stesso legale per l'eventuale successivo grado del giudizio ai sensi dell'art. 2 comma 2 lett.b) delle vigenti Linee Guida di cui alla delibera di G.U. n. 73 del 28/05/2020;

- di precisare che con la citata delibera di G.U. n. 45/2023 si autorizzava il Presidente dell'Unione, a conferire al suddetto legale la procura speciale ed il mandato difensivo per la difesa dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- di impegnare pertanto la spesa, quantificata nell'importo di € 7.295,60 al Bilancio 2023/2025 - Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna con riferimento e nei limiti della prenotazione di impegno già assunta con atto di Giunta Unione n. 45 del 30/03/2023, come risulta dalla tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- Miss:01- Prog:11- M.Aggi:03 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	SPESE LEGALI PER CONFERIMENTO INCARICO LEGALE RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO DALLA SOCIETA' B.B. PLAST S.R.L DI ALFONSINE CONTRO GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A. E UNIONE DEI - CIG:Z7A3AAC91	GRAZIOSI GIACOMO,02239211200 ,VIA DEI MILLE, 7/2,40100,BOLOGNA,BO,PRIMO CONTO CORRENTE DEDICATO, IBAN: IT91P0323901600100000125515	2023/1037/1	€ 7.295,60	

- di provvedere pertanto a ridurre la prenotazione di impegno di spesa n. 1037/2023 di € 7.300,00 assunta sul bilancio 2023/2025 – Annualità 2023 dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna,

giusta delibera di G.U. n. 45/2023 portandola da € 7.300,00 a € 7.295,60 come dettagliatamente indicato nella tabella sotto riportata:

TIPO	CODICE DI BILANCIO	DESCRIZIONE IMPEGNO	DESCRIZIONE SOGGETTO	NUMERO	IMPORTO	CODICE INVEST.
IMP	Tit:1- MAggr:03 -Miss:01- Prog:11 ContiF:U.1.03.0 2.99.002/ Cap:3010UE - Art:3312 - Cdr:CDR003 - Cdg:003	RICORSO IN APPELLO AL CONSIGLIO DI STATO PROPOSTO		2023/1037	€ -4,40	

- di richiamare il Principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011 Paragrafo 5.2 lettera g dispone:
 “ gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 3, comma 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3, comma 4, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.”

- di attestare che:

- a norma dell'art. 183 - comma 5 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è provveduto a verificare che la scadenza dell'obbligazione giuridica di cui al presente atto è prevista nell'esercizio **2023** e che pertanto la spesa è impegnabile in tale esercizio;
 - a norma dell'art. 183 - comma 8 - del D. Lgs n. 267/2000 (*Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali*) si è accertato che il programma dei pagamenti di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- che alla luce della vigente normativa in materia di imposta sul valore aggiunto per le pubbliche amministrazioni, ai fini della regolare emissione della fattura, il servizio in oggetto *non è* per l'Ente relativo ad un servizio commerciale;

- la liquidazione del corrispettivo avverrà, al termine dell'incarico previa emissione di apposita fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura.
L'Ente, nel corso dell'espletamento dell'incarico, può erogare al professionista che ne faccia richiesta, un compenso in relazione alle fasi effettivamente espletate di cui al preventivo dettagliatamente sopra descritto;

- che il pagamento verrà effettuato esclusivamente su presentazione di fattura elettronica (secondo il formato di cui all'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 03/04/2013) che dovrà essere emessa sulla base delle indicazioni fornite con la comunicazione di aggiudicazione al fine di evitare la notifica come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti;
- che il codice univoco destinatario a cui indirizzare la fattura elettronica è il seguente:

Codice Univoco Ufficio LZIDUK corrispondente al Servizio Legale - Unione dei Comuni della Bassa Romagna;

- la mancanza di una delle seguenti informazioni, ulteriori rispetto a quelle minimali previste dalla norma, nei campi ad essi dedicati se previsti sarà notificata come rifiutata al sistema di interscambio compromettendo la tempestività dei pagamenti:

- a) l'Area cui la fattura è diretta che ha ordinato la fatturazione;
- b) il numero e la data dell'ordine o il numero e la data della determina;
- c) dati d'impegno (questi dati devono essere presenti ma possono essere inseriti nei campi ritenuti più idonei dal fornitore)
- d) Il codice identificativo di gara (CIG Z7A3AAC91B), nel campo ad esso dedicato
- e) il numero di conto dedicato sul quale effettuare il pagamento;

- di dare atto che al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, il legale incaricato dovrà annualmente confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno consentendo così agli enti di provvedere ad assumere gli eventuali ulteriori impegni.

- di precisare:

- che i rapporti con l'affidatario verranno formalizzati per scrittura privata mediante semplice scambio di corrispondenza nonché mediante sottoscrizione di procura alle liti;
- sarà a carico del medesimo affidatario l'attività necessaria al recupero delle eventuali spese liquidate dal giudice in favore dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e spettanti, al netto di quanto pattuito, al medesimo legale;

- di dare atto che la presente determinazione comporta i riflessi sopra indicati sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente e pertanto la sua efficacia è subordinata al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del responsabile del settore ragioneria, in base al combinato disposto degli artt. 147 bis e 183, comma 7, del Tuel;

- di dare atto, che la presente determina viene segnalata dallo scrivente ufficio cliccando la voce nel menù a tendina all'interno del programma di protocollazione informatica "Iride" "**INCARICHI**" ai fini di quanto previsto dall'art. 26, comma 3bis, della legge 488/1999 (controllo di gestione) e per la pubblicazione prescritta dall'art. 23 del D. Lgs. 33/2013;

- di dare atto, infine, che i dati relativi agli incarichi saranno pubblicati sul sito dell'Ente, a cura del Servizio Segreteria, nei modi e nei tempi prescritti dal regolamento di organizzazione, art. 30, comma 6, dando atto che si procederà con cadenza semestrale ad aggiornare sul sito gli elenchi disponibili sull'Anagrafe degli Incarichi (art. 53 D.Lgs 165/2001 e art. 30, comma 7 regolamento di organizzazione), utilizzando i seguenti dati:

- soggetto incaricato: AVV. AVV. GIACOMO GRAZIOSI

- codice fiscale/P.IVA: GRZGCM74H20A944X / 02239211200

- oggetto incarico: *incarico legale*

- tipo di incarico: *ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 17*

- tipo di rapporto: *contratto d'opera intellettuale*

- importo compenso: € 7.295,60

- data inizio incarico: *data della presente determina*

- data fine incarico: *pronuncia sentenza del Consiglio di Stato*

- di pubblicare la presente determina all'albo pretorio telematico per 15 giorni consecutivi, come previsto dall'art.18 del regolamento di organizzazione, a fini notiziali, ferma restando l'immediata efficacia dell'atto in conformità al testo unico degli enti locali;

- di trasmettere copia del presente atto al professionista incaricato Avv. Giacomo Graziosi di Bologna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO LEGALE

Dott.ssa Margherita Morelli